



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE
art. 429 primo comma c.p.c.**

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1620/2021 promossa da

(c.f. : _____), elettivamente domiciliato in Biella via De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Walter MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI, per procura in atti

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- USR Piemonte (c.f. 97613140017), assistiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai propri funzionari dott.sse Concetta PARAFIORITI e Giusi BOVE, legalmente domiciliati presso l'USP di Torino, via Coazze, n. 18

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: Carta elettronica docenti

Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso.

Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.3.2021, il sig. _____), docente di scuola superiore di I grado a tempo determinato presso il CPIA 4 di Torino sin dall'anno scolastico 2014/2015, ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).



In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.

Sotto diverso profilo ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.

Il MI si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di discussione orale con lettura della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.

* * * *

Il presente giudizio, per il quale era stata fissata originariamente udienza al 2.12.2021 è stato differito all'odierna udienza, su istanza di parte ricorrente, atteso che in vertenza avente il medesimo *petitum* il Tribunale di Vercelli aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea.

Peraltro, nel frattempo, pur non essendo stata emessa alcuna pronuncia della Corte europea, si è pronunciato - sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.

Ciò premesso, deve innanzitutto ritenersi che al fine della soluzione della presente controversia possa prescindersi dalla valutazione della conformità della normativa interna con quella comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE), potendosi procedere alla decisione della presente vertenza senza dover attendere la pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Ciò posto, va poi ricordato che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverci a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:

"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di



libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile".

Il successivo comma 122 stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

Il comma 124 sancisce poi che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".

Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del Ministero dell'Istruzione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione "a doppia trazione", ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.

Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.



La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.

Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., invero: *"L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna"*.

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, ritiene questo Giudice che il ricorso possa trovare accoglimento, dovendosi riconoscere anche al ricorrente, docente a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, *"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"*, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente.

Deve, dunque, accertarsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2020/21 della complessiva somma di € 3.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.

L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e la complessità della questione trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara il diritto del sig. _____ ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.



Condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore del sig.
, per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, dell'importo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, quale
contributo alla formazione del ricorrente.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Torino, lì 24 marzo 2022

IL GIUDICE
dott. Lorenzo AUDISIO



